



PROVINCIA DI FERMO

Registro Generale n. 47 del 08-06-2017

Registro Settore n. 1 del 08-06-2017

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Trattamento rifiuti urbani indifferenziati ATO 4 di Fermo presso l'impianto di discarica di San Biagio di Fermo gestito dall'impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u.

LA PRESIDENTE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente ordinanza, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare la presente ordinanza contingibile ed urgente;

VISTO il D.lvo n. 152/2006;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, alla Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. (C.F. 01746510443), con sede legale in Via Mazzini, 4 nel comune di Fermo, in qualità di gestore dell'impianto di trattamento e biostabilizzazione (TMB) di rifiuti urbani indifferenziati, situato in località San Biagio nel comune di Fermo, autorizzato dalla Regione Marche con Decreto n. 97/VAA del 21/10/2011 e ss.mm.ii., al fine di evitare e prevenire l'insorgere di eventuali problemi di ordine igienico-sanitario ed ambientale:

1. di smaltire temporaneamente, fino a tutto il giorno di sabato 10 giugno 2017, in deroga alle disposizioni di cui articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2006 n. 36:
 - a. i rifiuti urbani indifferenziati, attualmente stoccati nella vasca di ricezione del suddetto impianto TMB, nell'annessa discarica per i rifiuti non pericolosi autorizzata con lo stesso decreto AIA regionale n. 97/VAA/2011;
 - b. i rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) conferiti dai n. 40 Comuni della Provincia di Fermo, in attesa di introdurre e concretizzare soluzioni alternative per il loro trattamento, nell'annessa discarica per i rifiuti non pericolosi;
 - c. i rifiuti costituiti dall'organico non conforme derivante dall'annesso impianto di compostaggio di rifiuti organici (CER 200108), autorizzato con lo stesso decreto AIA regionale n. 97/VAA/2011, in attesa di introdurre e concretizzare soluzioni alternative per il loro trattamento, nell'annessa discarica per i rifiuti non pericolosi.

2. di provvedere tempestivamente, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di normalità funzionale dell'impianto TMB con la riparazione o sostituzione del rotovaglio danneggiato e, comunque, per un massimo di mesi tre dalla data della presente ordinanza, ad individuare e realizzare soluzioni per trattare i rifiuti urbani indifferenziati presso lo stesso sito con l'istallazione, in deroga alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento di AIA vigente, di un tritovagliatore meccanico da porre in testa alla sezione di selezione meccanica dell'impianto TMB;
3. di provvedere, in alternativa o in modo complementare a quanto disposto al punto precedente, a conferire i rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) prodotti dai n. 40 Comuni della Provincia di Fermo ed i rifiuti costituiti dall'organico non conforme derivante dall'annesso impianto di compostaggio di rifiuti organici (CER 200108) presso l'impianto TMB situato in località Relluce nel comune di Ascoli Piceno gestito dall'impresa PICENAMBIENTE S.p.A.;
4. di prescrivere inoltre, che l'impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. è tenuta ad informare tempestivamente la Provincia di Fermo, il Comune di Fermo e l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo di tutte le azioni e gli interventi inerenti le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

STABILISCE

- che gli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione della presente ordinanza sono a carico dei produttori dei rifiuti;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia di Fermo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, entro tre giorni dall'emissione della medesima, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Marche, al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, al Presidente dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'ATO 5 di Ascoli Piceno, al Presidente dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'ATO 4 di Fermo, al Sindaco del Comune di Fermo, al Presidente di Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. di Fermo, al Direttore dell'ARPAM - Dipartimento provinciale di Fermo e al Direttore dell'ASUR n. 4 di Fermo.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

La Presidente della Provincia di Fermo
Dott.ssa Moira Canigola

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- la Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. (C.F. 01746510443), con sede legale in Via Mazzini, 4 nel comune di Fermo, è gestore di un impianto di trattamento e biostabilizzazione (TMB) di rifiuti urbani indifferenziati, situato in località San Biagio nel comune di Fermo, munito di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Marche con Decreto n. 97/VAA del 21/10/2011 e ss.mm.ii.;
- presso tale impianto conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati n. 40 comuni della provincia di Fermo ai fini del loro trattamento prima dello smaltimento definitivo nell'annessa discarica anch'essa autorizzata con il suddetto provvedimento regionale;
- che l'impianto di trattamento meccanico biologico di San Biagio di Fermo è funzionale al mantenimento dell'autosufficienza per l'ambito territoriale ottimale di appartenenza e consente la gestione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati e della frazione derivante dal trattamento di tritovagliatura di provenienza extra-ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 12 ottobre 2009;
- l'impianto suddetto è costituito da una sezione di ricezione costituita da una vasca di conferimento servita da un ragno meccanico per la movimentazione dei rifiuti, da una sezione di trattamento meccanico (rompisacco e rotovagliatura) del rifiuto urbano indifferenziato e da una sezione di stabilizzazione della frazione organica, derivante dal vaglio, mediante processo di biostabilizzazione.

VISTA la nota della medesima impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. prot. n. 2278/2017 del 8/6/2017, assunta in pari data al prot. n. 10834 con la quale comunica che:

- il rotovaglio ha subito una rottura improvvisa e non prevedibile che ha determinato il fermo impianto della sezione di trattamento meccanico e che la riparazione di tale macchinario si presenta molto complicata e di non rapida effettuazione;
- per tal motivo, l'impresa ha quindi avviato una ricerca di mercato per poter procedere all'installazione temporanea di un tritovagliatore meccanico da posizionare in testa alla sezione di selezione dell'impianto TMB al fine di effettuare la fase di trattamento meccanico, impossibilitata dal guasto sopravvenuto, e consentire così il proseguimento del processo nella sezione di biostabilizzazione che, invece, è funzionante;
- tuttavia, occorrerà qualche giorno per noleggiare ed installare un tritovagliatore meccanico;
- nel frattempo, si sta riempiendo la vasca di conferimento dove i rifiuti indifferenziati vengono stoccati in attesa dell'avvio alle fasi successive di trattamento meccanico e stabilizzazione.

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il quale dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

CONSIDERATO che, comunque, è necessario garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai n. 40 comuni del territorio provinciale in condizioni di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

RILEVATO che, nel rispetto di principi di prossimità di cui all'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, è possibile anche il ricorso temporaneo al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati in impianti TMB, regolarmente autorizzati, situati nella Regione Marche, fra i quali, in primis, è da considerare l'impianto situato in località Relluce nel comune di Ascoli Piceno

gestito dall'impresa PICENAMBIENTE S.p.A., che risulta disporre di adeguata capacità residua rispetto all'attuale quantitativo giornaliero trattato;

VISTA la parte quarta “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*” del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 191 del suddetto decreto, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Provincia può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO inoltre, il successivo articolo 197 in virtù del quale alle province competono il linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”.

VISTO l'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 e ss mm.ii. recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” che dispone che Il Presidente della Provincia promuove ed adotta le iniziative di cui all'articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio provinciale;

VISTO il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 128 del 14 aprile 2015, che fornisce linee guida ed indirizzi per la gestione delle competenze delle Province e degli altri Enti interessati;

VISTA la Circolare ministeriale n U.prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009;

RITENUTO, pertanto, che, al fine di provvedere alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ricorrono nel caso in esame i presupposti previsti dall'articolo 191 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente volta a consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente in quanto:

1. trattasi di una situazione di eccezionale ed urgente che richiede la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
2. non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili ed adeguate soluzioni organizzative utili a far fronte alla situazione creatasi.

CONSIDERATO che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2006 n. 36;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo (nota prot. n. 20790 del 8/06/2017 assunta al nostro protocollo al n. 10870 in pari data) sulla proposta dell'ordinanza in argomento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, si reputa necessario adottare un'ordinanza contingibile ed urgente che disponga all'impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. (C.F. 01746510443), con sede legale in Via Mazzini, 4 nel

comune di Fermo, in qualità di gestore dell'impianto di trattamento e biostabilizzazione (TMB) di rifiuti urbani indifferenziati, situato in località San Biagio nel comune di Fermo, autorizzato dalla Regione Marche con Decreto n. 97/VAA del 21/10/2011 e ss.mm.ii., al fine di evitare e prevenire l'insorgere di eventuali problemi di ordine igienico-sanitario ed ambientale:

1. di smaltire temporaneamente, fino a tutto il giorno di sabato 10 giugno 2017, in deroga alle disposizioni di cui articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2006 n. 36:
 - a. i rifiuti urbani indifferenziati, attualmente stoccati nella vasca di ricezione del suddetto impianto TMB, nell'annessa discarica per i rifiuti non pericolosi autorizzata con lo stesso decreto AIA regionale n. 97/VAA/2011;
 - b. i rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) conferiti dai n. 40 Comuni della Provincia di Fermo, in attesa di introdurre e concretizzare soluzioni alternative per il loro trattamento, nell'annessa discarica per i rifiuti non pericolosi;
 - c. i rifiuti costituiti dall'organico non conforme derivante dall'annesso impianto di compostaggio di rifiuti organici (CER 200108), autorizzato con lo stesso decreto AIA regionale n. 97/VAA/2011, in attesa di introdurre e concretizzare soluzioni alternative per il loro trattamento, nell'annessa discarica per i rifiuti non pericolosi.
2. di provvedere tempestivamente, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di normalità funzionale dell'impianto TMB con la riparazione o sostituzione del rotovaglio danneggiato e, comunque, per un massimo di mesi tre dalla data della presente ordinanza, ad individuare e realizzare soluzioni per trattare i rifiuti urbani indifferenziati presso lo stesso sito con l'istallazione, in deroga alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento di AIA vigente, di un tritovagliatore meccanico da porre in testa alla sezione di selezione meccanica dell'impianto TMB;
3. di provvedere, in alternativa o in modo complementare a quanto disposto al punto precedente, a conferire i rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) prodotti dai n. 40 Comuni della Provincia di Fermo ed i rifiuti costituiti dall'organico non conforme derivante dall'annesso impianto di compostaggio di rifiuti organici (CER 200108) presso l'impianto TMB situato in località Relluce nel comune di Ascoli Piceno gestito dall'impresa PICENAMBIENTE S.p.A.;
4. di prescrivere inoltre, che l'impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. è tenuta ad informare tempestivamente la Provincia di Fermo, il Comune di Fermo e l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo di tutte le azioni e gli interventi inerenti le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Di proporre, inoltre, di stabilire:

- che gli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione della presente ordinanza sono a carico dei produttori dei rifiuti;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia di Fermo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, entro tre giorni dall'emissione della medesima, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Marche, al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, al Presidente dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'ATO 5 di Ascoli Piceno, al Presidente dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'ATO 4 di Fermo, al Sindaco del Comune di Fermo, al Presidente di Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u. di Fermo, al Direttore dell'ARPAM - Dipartimento provinciale di Fermo e al Direttore dell'ASUR n. 4 di Fermo.

Fermo, 8 giugno 2017

Il Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti
Dott. Roberto Fausti

LFM

Il Responsabile del procedimento
Luigi Francesco Montanini

Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Fausti